

## **Informativa sintetica sulla Legge 214 del 22 dicembre 2011 pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 (Manovra Governo Monti)**

### **ART. 1 - Aiuto alla crescita economica (ACE)**

Al fine di incentivare il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano viene introdotta l'ACE (Allowance for Corporate Equity) volta a riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con il debito ed imprese che si finanziano col capitale proprio.

Viene introdotta una riduzione del prelievo delle imposte sui redditi commisurata al nuovo capitale immesso nell'impresa; l'ACE quindi concentra gli sgravi sul nuovo capitale riducendone il costo.

Per le imprese di nuova costituzione si applica sull'intero patrimonio conferito.

### **ART. 2 - Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani**

La norma afferma la deducibilità integrale dalle imposte dirette dell'IRAP calcolata sul costo del lavoro non dedotto relativo al personale dipendente ed assimilato, riducendo in modo diretto il costo del lavoro poiché anche l'IRAP viene "percepita" come componente di tale costo.

Sempre ai fini IRAP si interviene anche sul costo del lavoro riconoscendo un incremento delle deduzioni forfetarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, di età inferiore a 35 anni; se impiegati nelle Regioni del Mezzogiorno vale 15.200 euro, e 10.600 per le altre Regioni.

### **ART. 3 - Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia**

Si dispone che la dotazione del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese sia incrementato di 400 milioni di euro annui per 2012, 2013 e 2014.

Per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione viene incrementato di 300 milioni di euro (150 nel 2012, 150 nel 2013) il Fondo Statale istituito per il sostegno alle esportazioni.

### **ART. 4 - Detrazioni per interventi di ristrutturazione di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali**

Dall'1/1/2012 viene introdotta a regime la detrazione IRPEF del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia, fino al tetto di 40.000 euro, sostenute per ciascuna unità immobiliare e per le parti comuni di edifici residenziali.

La detrazione viene estesa agli interventi finalizzati alla ricostruzione o al ripristino

di immobili danneggiati da eventi calamitosi.

Viene prorogata al 31/12/2012 la detrazione per le spese di riqualificazione energetica degli edifici pari al 55%; a decorrere dall'1/1/2013 si applicherà la detrazione del 36% a tempo indeterminato.

**ART. 5 - Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie**

Si dispone che un prossimo DPCM rivedrà le modalità di determinazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) al fine di adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico.

Si vuole migliorare la capacità selettiva dell'ISEE, valorizzando la componente patrimoniale e permettere una differenziazione per le diverse tipologie di prestazioni. Lo stesso DPCM individuerà le agevolazioni e le prestazioni assistenziali che dall'1/1/2013 non saranno riconosciute ai soggetti che superano la soglia ISEE individuata.

Viene rafforzato il sistema di controlli ISEE con la costituzione di una Banca Dati delle prestazioni sociali concesse dagli enti erogatori.

**ART. 6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate**

Si prevede che, salvo la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (DPR 1124/1965), sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza ivi connesse, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione non si applica per i comparti Difesa, Sicurezza, Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico.

La disposizione non si applica ai procedimenti in corso.

**ART. 6 Bis - Remunerazione omnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito**

Viene disposto quale unico onere a carico del cliente che stipula un contratto di apertura di credito una commissione proporzionale alla somma depositata dal cliente e che non può superare lo 0,5%, per trimestre, della stessa, più un tasso d'interesse sulle somme prelevate.

Analogamente, quando si supera il limite del fido, viene prevista una commissione in misura fissa e commisurata ai costi e un tasso d'interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

### **ART. 7 - Partecipazione italiana a banche e fondi**

Sono misure atte a rafforzare i rapporti con la Banca Europea; partecipazione a banche e fondi internazionali ed agli aumenti di capitale delle Banche Multilaterali di Sviluppo.

### **ART. 8 - Misure per la stabilità del sistema creditizio**

Autorizzazione al MEF per concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane. (articolo con dettagli applicativi tecnici)

### **Art. 9 - Imposte differite attive**

Modifica di leggi esistenti sui temi di crediti di imposta e passività delle Imprese.

### **ART. 10 - Regime premiale per favorire la trasparenza**

Dall'1/1/2013 ai contribuenti che svolgono attività artistica o professionale o di impresa saranno riconosciuti benefici fiscali, semplificazioni amministrative ed agevolazioni purchè provvedano all'invio telematico dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute, delle risultanze degli acquisti non soggetti a fattura, ed istituiscano un conto corrente specifico per l'attività esercitata.

Spetterà al Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanare un provvedimento, applicativo dell'articolo in oggetto, contenente la determinazione degli interventi operativi.

### **ART. 11 - Emersione di base imponibile**

Dall'1/1/2012 gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'Anagrafe Tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti con la clientela ai fini di controllo fiscale. (molto articolato)

### **ART. 11 Bis - Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie**

Viene predisposto l'obbligo della via telematica per l'espletamento delle procedure istituzionali con banche ed intermedi finanziari. (6 mesi di tempo al Governo per fare decreto attuativo di detto articolo)

### **ART. 12 - Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante**

Al fine di rafforzare i meccanismi di prevenzione del riciclaggio di proventi illeciti viene disposto che l'utilizzo dei contanti e dei titoli al portatore come mezzo di pagamento è limitato al valore di 1.000 euro.

L'intervento è anche finalizzato a "disincentivare l'uso del contante" che nel nostro Paese è molto più alto della media europea e genera costi di gestione maggiori.

Tale obiettivo viene perseguito attraverso la modernizzazione dei sistemi di pagamento/riscossione della P.A. utilizzando strumenti di pagamento elettronici bancari o postale.

Gli stipendi e le pensioni pagate dagli enti pubblici, e superiori ai 1.000 euro dovranno essere erogati con strumenti telematici.

### **ART. 13 - Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria**

Viene anticipato al 2012 (e fino al 2014) il tributo, sostitutivo dell'ICI, previsto dalla normativa sul federalismo fiscale ed applicato a tutti i comuni del territorio nazionale meglio conosciuto come Imposta Municipale Unica (IMU).

Detta imposta è dovuta su tutti gli immobili, compresa l'abitazione principale, pertinenze comprese inseriti nel comprensorio urbano ed è riservata allo Stato il 50% della imposta dovuta con esclusione prime case e fabbricati rurali.

Viene reintrodotta la "vecchia" ICI con un ampliamento della base imponibile attraverso l'aumento (fino ad un massimo del 60%) dei moltiplicatori previsti per i fabbricati iscritti al catasto; detto aumento vuole ridurre il divario fra rendite catastali e valore di mercato degli immobili (fabbricati e aree).

E' prevista un'aliquota di base pari allo 0,76% che i Comuni possono variare, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3%; per la prima casa l'aliquota è dello 0,4% (e la variazione comunale può arrivare fino allo 0,2%).

Per la prima casa viene prevista una detrazione di 200 euro.

Per il 2012 e 2013 è prevista una ulteriore detrazione pari a 50 euro per ogni figlio con età fino a 26 anni fino ad un massimo di 400 euro.

### **ART. 14 - Istituzione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi**

Dall'1/1/2013 verrà istituito detto tributo a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di monopolio e dei costi indivisibili forniti dai Comuni.

Detto tributo (TARES) avrà come base imponibile la superficie di ogni immobile; su detta base si applicherà una tariffa, deliberata da ciascun Comune, che sarà commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.

Inoltre su questa tariffa sarà applicata la maggiorazione di 0,30 euro al metro quadro (elevabile sino a 0,40) destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili forniti.

### **ART. 14 Bis - Disposizioni in materia di riscossione dei Comuni**

Sono modifiche alla Legge 106/2011, art. 70, che affida ai Comuni la riscossione coattiva delle entrate tributarie.

### **ART. 15 - Disposizioni in materia di accise**

Dall'entrata in vigore del Decreto sono immediatamente scattati (e se ne vedono gli effetti nefasti) gli incrementi delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale impiegati come carburanti.

Detti incrementi saranno rimborsati a particolari categorie di utenti nel settore trasporti.

### **ART. 16 - Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei**

E' disposta l'introduzione di un'addizionale della tassa automobilistica (per le auto immatricolate nei 3 anni precedenti) a decorrere dall'1/1/2012 pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt da versare allo Stato.

Dall'1/5/2012 le unità di diporto dislocate nelle acque territoriali sono soggette al pagamento di una tassa annuale di stazionamento destinata allo Stato.

Dette imposte vengono ridotte al 60%, 30% e 15% dopo, rispettivamente, 5, 10 e 15 anni successivi all'anno di costruzione.

E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati in ragione del carico massimo al decollo; per alianti, autogiri ed aerostati è dovuta un'imposta forfetaria di 450 euro annui.

### **ART. 17 - Canone RAI**

Si stabilisce l'obbligo per le imprese e le società di indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi informativi atti alla verifica del pagamento del canone annuo.

### **ART. 18 - Clausola di salvaguardia**

Detta norma sostituisce le modalità di reperimento delle risorse di cui all'art. 40 del D.L. 98/2011 derivanti dal taglio lineare delle agevolazioni tributarie individuate nel citato decreto e già utilizzate come copertura spese pregresse.

Quindi, invece dei tagli alle agevolazioni fiscali, ci sarà un aumento delle aliquote IVA dal 1° ottobre 2012 dal 10% al 12% e dal 21% al 23%; inoltre a decorrere dall'1/1/2014 ci sarà un ulteriore incremento dello 0,5% su dette aliquote.

### **ART. 19 - Disposizioni in materia di imposta bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori "scudati" e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero**

La norma interviene sulla tassazione degli strumenti finanziarie introducendo un'imposizione su base proporzionale dell'1% nel 2012 e 1,5% a decorrere dal 2013 ampliando la base imponibile su cui insiste l'imposta includendo anche i prodotti finanziari non soggetti all'obbligo di deposito.

Gli estratti conto e rendiconto (bancari, postali, ecc.) pagano un'imposta fissa pari a 34,20 euro, se il cliente è persona fisica, e 100 euro se il cliente non è persona fisica.

La quota di 34,20 euro non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo non supera i 5.000 euro.

Viene introdotta un'imposta sociale annuale del 4% sulle attività finanziarie emerse a seguito dello "scudo fiscale" del 2009 (per il 2012 l'aliquota è del 10% e nel 2013 è del 13,5%).

Vengono tassate la proprietà immobiliare e le attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia.

#### **ART. 20 - Riallineamento partecipazioni**

La norma riapre i termini per il riallineamento dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell'avviamento e delle altre attività immateriali iscritti, a seguito di conferimenti, fusioni o scissioni effettuate nel periodo d'imposta 2011.

L'affrancamento opera mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16% da versare in 3 rate (una nel 2013 e due nel 2014); gli effetti del riallineamento decorrono dall'anno solare 2015.

#### **ART. 21 - Soppressione Enti e Organismi**

Dall'1/1/2012 sono soppressi l'INPDAP e l'ENPALS e le loro funzioni sono attribuite all'INPS.

Entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura annui degli enti soppressi (entro 31/3/2012) saranno emanati i decreti per il trasferimento all'INPS delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

In attesa di detti decreti le strutture, centrali e periferiche, di INPDAP ed ENPALS continuano ad espletare i loro compiti istituzionali di ordinaria amministrazione. Seguono le disposizioni dettagliate per il passaggio da un regime all'altro.

Viene soppresso l'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione (EIPLI) di Puglia e Lucania.

Viene istituito il Consorzio Nazionale per i grandi laghi prealpini che sostituisce tutti gli organismi attualmente preposti all'assetto idrico territoriale.

Analogamente viene soppressa l'Agenzia Nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua e le sue funzioni sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Le funzioni dell'Agenzia per la sicurezza nucleare passano all'ISPRA.

#### **ART. 22 - Altre disposizioni in materia di Enti e Organismi pubblici**

Tutti gli Enti pubblici che ricevono contributi dallo Stato debbono trasmettere i bilanci alle Amministrazioni vigilanti ed al MEF.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Decreto dovranno essere ridotti i componenti degli organismi di governo e controllo di detti Enti

Viene istituita l'Agenzia per la Promozione all'estero delle imprese italiane (è la trasformazione dell'ex Istituto per il Commercio Estero (ICE) già abolito) che

acquisisce le funzioni e le risorse di competenza dell'ex-ICE (ricollocazione del personale).

I poteri d'indirizzo saranno esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli Affari Esteri.

### **ART. 23 - Riduzioni dei costi di funzionamento di Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province**

Viene prevista la riduzione (media del 50%) dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti (esclusa l'Autorità garante per la protezione dei dati personali).

I comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti saranno obbligati ad affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture al fine di ridurre i costi di gestione.

Viene chiarito l'aspetto legato al trattamento economico di Ministri e Sottosegretari che sono dipendenti pubblici ma non membri eletti nel Parlamento; il limite previsto alla retribuzione complessiva pari all'importo dell'indennità parlamentare è raggiunto calcolando anche la retribuzione spettante come dipendenti pubblici.

Drastica riduzione viene portata al numero dei componenti del CNEL che scendono da 121 a 64 (più il Presidente); il nuovo organismo sarà composto da 8 esperti nominati dal Presidente della Repubblica e 2 nominati dal Governo, 22 rappresentanti dei lavoratori dipendenti (tra cui i designati dai Sindacati), 9 lavoratori autonomi, 17 rappresentanti delle imprese e 6 indicati dalle associazioni di volontariato.

Entro 30 giorni dovranno essere nominati i nuovi componenti che resteranno in carica fino al 2015.

In attesa della Legge di riforma costituzionale vengono drasticamente ridotti gli organi di governo provinciali: sono eliminate le Giunte; i Consigli (di soli 10 membri) saranno eletti dagli organismi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale; il Presidente sarà eletto in seno al consiglio provinciale. Durata del mandato 5 anni.

E' stata introdotta una disciplina transitoria per quelle province in cui organismi scadono entro il 31/12/2012.

E' stata abolita qualsiasi forma remunerativa per incarichi elettivi di enti territoriali non previsti dalla Costituzione (tipo circoscrizioni comunali) con una popolazione inferiore a 250.000 abitanti.

### **ART. 23 Bis - Compensi per gli Amministratori con deleghe delle Società partecipate dal MEF**

Il Ministro (MEF) entro 60 giorni emanerà un Decreto per stabilire l'individuazione delle fasce di classificazione, e relativi compensi, degli emolumenti dovuti agli Amministratori delle Società partecipate; emolumenti che devono prevedere non meno

del 30% della componente tabellare fissa da destinare a componente variabile (riferita al raggiungimento degli obiettivi annuali prefissati).

Detti compensi verranno deliberati dai rispettivi C.d.A. delle Società partecipate.

#### **ART. 23 Ter - Disposizioni in materia di trattamenti economici**

Entro 90 giorni un DPCM definirà il trattamento economico annuo onnicomprensivo massimo per chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro, dipendente od autonomo, con P.A. Statali (ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'art. 3 Legge 165/2001 stabilendo come parametro massimo il trattamento economico di Primo Presidente Cassazione.

Il personale che opera fuori (a qualsiasi titolo) dall'Amministrazione di appartenenza non può ricevere a titolo di retribuzione o rimborso una somma eccedente il 25% del trattamento economico percepito.

Nel DPCM potranno essere inserite deroghe motivate e sarà stabilito un tetto massimo per i rimborsi spese.

#### **ART. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici**

- Dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere datale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

- Dal 1° gennaio 2012 aumentano i contributi alle gestioni pensionistiche di commercianti, artigiani e coltivatori diretti.

- Il lavoratore che maturi entro il 31.12.2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del decreto n. 201/2011, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

- Dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data (ovvero dal 1.01.2012), le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, rispettivamente dalla «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia, salve eccezioni; dalla «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti previsti con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di reintegrazione nel posto di lavoro, opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.

Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati di seguito non trovano applicazione le disposizioni sugli interventi in materia previdenziale previste dall'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 nonché le disposizioni per la riduzione della spesa pubblica previste dall'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

- Per coloro che dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento, dalla stessa data i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nel seguente modo:

- 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Questo requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;

- 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata. Questo requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a partire dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;

- per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di 65 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di 65 anni, è determinato in 66 anni;

- per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata, il requisito anagrafico di 65 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di 65 anni, è determinato in 66 anni.

Il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, ove previsto.

Tale importo pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Tale importo non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età

anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni.

- La pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente che a tal fine resta confermata in via transitoria e integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.

- Dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno non reversibile e delle prestazioni per i sordomuti ultrasessantacinquenni nonché la pensione sociale è incrementato di un anno.

- Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.

- Dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

- Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa

risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito anche al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL).

Viene inoltre prevista:

- l'eliminazione della possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle c.d. quote con un'anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi;
- l'incremento, in via sostanziale rispetto all'ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore di tale norma, per i lavoratori uomini del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica di 1 anno se dipendenti e di 6 mesi se autonomi (uniformando per tutti i lavoratori tale requisito contributivo), nel mentre per le lavoratrici dipendenti tale requisito contributivo viene sostanzialmente confermato e per le lavoratrici autonome vi è una riduzione sostanziale del requisito di 6 mesi.
- Viene prevista l'estensione a tale requisito contributivo dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, già previsto dall'ordinamento per i requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento. Per i soggetti che hanno una quota di pensione calcolata con il sistema retributivo e accedono al pensionamento anticipato con il requisito contributivo in esame e con età inferiore a 62 anni è prevista una riduzione del 2% l'anno di tale quota in ragione del numero di anni di anticipo rispetto all'età di 62 anni;
- per i soggetti nuovi assunti dal 1° gennaio 1996 la cui pensione è integralmente calcolata con il sistema contributivo è consentito il pensionamento anticipato a 63 anni di età a condizione che abbiano almeno 20 anni di anzianità contributiva e una pensione di importo non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale;
- vengono adeguate le aliquote contributive di finanziamento e di computo per i lavoratori autonomi;
- Viene istituito un contributo di solidarietà per i fondi speciali che hanno beneficiato di regole più favorevoli rispetto al sistema generale e adeguare l'ordinamento previdenziale delle casse dei liberi professionisti e dei regimi speciali;
- coloro che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2012 per il pensionamento di vecchiaia ordinario e per il pensionamento anticipato non si applica il regime delle decorrenze (c.d. "finestra").

### **Deroghe**

Ai lavoratori che hanno già raggiunto, al 31.12.2011, i requisiti di accesso al pensionamento secondo la vigente normativa non si applicano le nuove regole

pensionistiche. in materia di requisiti di accesso e per i medesimi rimangono in vigore i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze previsti dall'ordinamento prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame. A coloro che maturano i requisiti successivamente al 31.12.2011 vengono previste speciali esenzioni dal nuovo regime dei requisiti di accesso al pensionamento per determinate categorie di lavoratori:

- in particolare è prevista l'applicazione della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame - nel limite di 50.000 unità:

1. ai lavoratori che, prima del 4.12.2011, si trovino in mobilità e in mobilità lunga;
2. ai lavoratori che, prima del 4.12.2011, siano beneficiari di trattamenti a carico dei fondi di solidarietà nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà (in questo secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto);
3. ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di esonero. In questo caso l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011. Inoltre, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio.

- ai lavoratori ai quali, prima del 4.12.2011, sia stata autorizzata la prosecuzione volontaria della contribuzione;

- per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti viene conservata la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle quote con anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi;

- per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima vengono rideterminati criteri per il conseguimento del trattamento pensionistico;

- per il biennio 2012-2013 per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi della presente disposizione, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, gli iscritti e i pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di

previdenza per il personale di volo, dovranno pagare un contributo di solidarietà;  
- sulle somme superiori a un 1 milione di euro relative alle indennità di fine rapporto il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali è determinata applicando la tassazione ordinaria.

#### **ART. 25 - Riduzione del debito pubblico**

Per l'ammortamento del debito pubblico vengono destinate parte delle risorse derivanti dai risparmi sulle "auto blu" e dalle somme non impegnate per l'adeguamento alla sicurezza delle Scuole.

#### **ART. 26 - Prescrizione anticipata delle lire in circolazione**

Con decorrenza immediata le lire ancora in circolazione sono prescritte ed il ricavato sarà destinato al Fondo ammortamento dei Titoli di Stato per ridurre il livello del debito pubblico.

#### **ART. 27 - Dismissioni immobili**

La norma si prefigge l'obiettivo di velocizzare ed ottimizzare il corretto utilizzo degli immobili appartenenti allo Stato ed agli Enti Territoriali utilizzando un'ampia gamma di strumenti ed aspetti procedurali.

Viene affidata all'Agenzia del Demanio la gestione delle Società cui verranno conferiti i diritti reali sugli immobili in oggetto.

#### **ART. 28 - Concorso alla manovra degli Enti Territoriali e ulteriori riduzioni di spese**

A decorrere dall'anno di imposta 2011 l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF passa dallo 0,9% all',1,23% per la copertura dei costi dell'assistenza sanitaria (è in sostanza retroattiva) e si applica anche alle Regioni a statuto speciale. Le erogazioni a titolo di compartecipazione IVA da parte dello Stato sono ridotte in considerazione del maggior gettito spettante a ciascuna Regione da detto incremento IRPEF.

#### **ART. 29 - Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale o interventi per l'editoria**

Viene rafforzato il ruolo della CONSIP quale centrale di committenza cui possono rivolgersi le Amministrazioni Centrali (incluse nell'elenco ISTAT) della P.A. per i contratti superiori alla soglia di rilevanza comunitaria ed anche per gli Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza Sociale sulla base di apposite convenzioni.

Entro la fine del 2013 cesserà il sistema di contribuzione diretta in favore dell'Editoria; un decreto definirà una selezione più rigorosa dei beneficiari delle

risorse che saranno destinate alla ristrutturazione ed innovazione tecnologica del settore nonché al contenimento del costo delle materie prime.

### **ART. 29 Bis - Introduzione utilizzo Software libero negli uffici della P.A. per la riduzione dei costi**

Le P.A. potranno acquisire programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le varie soluzioni disponibili sul mercato ed in particolare l'acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto.

L'espressione "software libero" si riferisce alla libertà dell'utente di eseguire, copiare, distribuire, modificare e migliorare il software in modo da adattarlo alle proprie necessità e divulgare pubblicamente i miglioramenti apportati in favore di tutta la comunità degli utenti.

### **ART. 30 - Esigenze indifferibili**

Per l'anno 2012 sono stanziati 1.400 milioni di euro per le missioni militari all'estero.

Vengono disposte provvidenze per favorire il trasporto pubblico locale (ferroviario, lagunare).

Viene incrementato di 57 milioni di euro il fondo per la Protezione Civile; stanziati fondi per la sicurezza delle scuole, per le Accademie dei Lincei e della Crusca.

Al Ministero dei Beni Culturali non si applicano le disposizioni che prescrivono riduzioni organiche onde assicurare l'espletamento ottimale del compito istituzionale, anzi per gli anni 2012 e 2013 sono autorizzate assunzioni di personale (anche dirigenti) mediante l'utilizzo delle graduatorie in corso di validità

Sono previsti anche interventi per i lavoratori socialmente utili, sostegno all'editoria ed alle politiche agricole.

### **ART. 31 - Esercizi commerciali**

La liberalizzazione degli orari di apertura/chiusura per gli esercizi commerciali diventa permanente su tutto il territorio nazionale.

Vengono tolti i vincoli esistenti all'apertura di nuovi esercizi commerciali salvo quelli previsti dalla tutela della salute, dell'ambiente e dei beni culturali.

Entro 3 mesi Regioni ed Enti Locali dovranno adeguare i propri ordinamenti alla suddetta prescrizione.

### **ART. 32 - Farmacie**

La norma prevede, unicamente, la vendita dei farmaci di fascia C (quelli senza obbligo di ricetta e che non sono rimborsati dal SSN), che saranno individuati dall'Agenzia Italiana del Farmaco entro 120 giorni dall'entrata in vigore, da parte delle Parafarmacie e "corner" della grande distribuzione ma solo nei Comuni con popolazione superiore ai 12.500 abitanti.

### **ART. 33 - Soppressione di limitazioni esercizio di attività professionali**

La disciplina della riforma degli ordinamenti professionali viene rimandata ad una delegificazione da farsi entro il 13 agosto 2012, ma con la precisazione che, qualora il regolamento non venga emanato in tempo saranno automaticamente abrogate tutte le norme in contrasto con i principi fissati dalla Legge 148/(2011 (non esiste però una certezza interpretativa in merito ed infatti il Governo si è riservato di redigere un testo unico di tutte le disposizioni non abrogate entro il 31/12/2012).

### **ART. 34 - Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex ante**

Qualsiasi attività di tipo commerciale, artigianale, imprenditoriale o autonoma deve godere della massima libertà di accesso, organizzazione e svolgimento.

L'intervento della burocrazia dovrà essere ridotto agli obblighi non derogabili di interesse generale e comunitario.

L'attività potrà iniziare subito dopo la presentazione di autocertificazione sotto propria responsabilità.

### **ART. 35 - Potenziamento dell'autorità garante della concorrenza e del mercato**

Detta Autorità è legittimata ad agire in giudizio contro atti amministrativi che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato entro 60 giorni dall'invio di un parere motivato ad una P.A. in cui vengono evidenziate le violazioni riscontrate.

### **ART. 36 - Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati di credito e finanziari**

E' vietato ai titolari di cariche negli organismi decisionali, di sorveglianza e di controllo ed ai funzionari di vertice di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi, finanziario di avere cariche analoghe in imprese concorrenti.

In tal caso si deve esercitare un'opzione entro 90 giorni dalla nomina pena decadenza da entrambe le cariche (esteso a 120 giorni per la prima applicazione della norma).

### **ART. 36 Bis - Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore credito**

Viene definita scorretta la pratica commerciale di una banca, istituto di credito, intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obblighi il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa in favore dello stesso ente erogatore.

### **ART. 37 - Liberalizzazione nel settore dei trasporti**

La disposizione mira a risolvere le difficoltà incontrate nel processo di

liberalizzazione nel settore del trasporto ferroviario, aereo e marittimo nella prospettiva di migliorare l'offerta e la qualità dei servizi nell'ottica delle disposizioni comunitarie.

Il Governo, entro 6 mesi, emanerà uno o più regolamenti attuativi individuando tra le Autorità indipendenti esistenti quella più idonea a svolgere le funzioni necessarie per l'applicazione concreta della norma in oggetto.

#### **ART. 38 - Misure in materia di politica industriale**

Viene esteso ai progetti di innovazione industriale (PII) l'utilizzo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca mediante finanziamenti agevolati anticipati rimborsabili con piani di rientro pluriennali.

#### **ART. 39 - Misure per le micro, piccole e medie imprese**

La norma è volta a rafforzare l'utilizzo del Fondo Centrale di garanzia per le PMI prevedendo la possibilità di diversificare gli interventi a favore di specifici obiettivi economici, a sostegno del tessuto produttivo, con effetti di immediata operatività dello strumento finanziario. Le modalità saranno definite da successivi decreti attuativi da parte dei Ministeri competenti.

#### **ART. 40 - Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese**

Come si capisce dal titolo la norma individua una serie di semplificazioni burocratiche che gravano sulle imprese:

- soddisfa l'obbligo informativo la semplice comunicazione alla Pubblica Sicurezza della registrazione dei clienti da parte degli alberghi;
- esclusione delle persone giuridiche, enti ed associazioni di parte degli oneri a tutela della privacy (D.Lgs 196/2003);
- utilizzo dei lavoratori stranieri nelle more del rilancio del permesso di soggiorno;
- compilazione del libro unico del lavoro spostata alla fine del mese successivo;
- possibilità di articolare in più fasi distinte la messa in sicurezza e la bonifica dei siti produttivi;
- semplificazione adempimenti per imprese di auto-riparazione;
- semplificazione adempimenti di registrazione dei composti organici volatili (C.O.V.) ai fini della vendita;
- riduzione oneri per lo smaltimento di rifiuti speciali per talune attività;
- agevolazioni per ottenere sgravi fiscali in materia di beni e attività culturali.

#### **ART. 41 - Misure per le opere di interesse strategico**

Si ridefiniscono modalità e criteri di programmazione delle opere pubbliche strategiche nel senso selettivo delle priorità.

Riduzione della fase progettuale complessiva delle infrastrutture per accelerare la

realizzazione delle stesse.

Vengono emesse disposizioni per fissare tempi certi per l'utilizzo dei finanziamenti delle opere pubbliche deliberate dal CIPE.

#### **ART. 42 - Misure per l'attrazione di capitali privati**

La norma prevede tutta una serie di modifiche al codice dei contratti pubblici e altre leggi collegate per favorire ed incentivare l'apporto di capitale privato nella realizzazione di infrastrutture pubbliche (estensione della durata delle concessioni di costruzione e gestione delle opere).

#### **ART. 43 - Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure**

Modifica alla disciplina delle concessioni relativa alle concessioni autostradali (aggiornamenti e revisioni).

Maggiore concorrenzialità per l'affidamento delle concessioni. Semplificazione delle procedure per la realizzazione di impianti tecnologici e civili funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti.

Miglioramento della sicurezza delle grandi dighe.

#### **ART. 44 - Disposizioni in materia di appalti pubblici**

Nelle gare di appalto per lavoro, servizi e forniture ad enti pubblici dev'essere valutato il fattore economico della offerta che deve contenere al suo interno anche il costo del lavoro e della sicurezza, determinati in relazione ai contratti collettivi vigenti nel settore merceologico di comparto, che non può essere soggetto a ribasso d'asta (viene quindi abrogato il comma 3 bis dell'art. 81 Codice degli appalti relativo all'offerta migliore).

Viene previsto un regime transitorio per le varianti che esclude il limite esistente ai lavori già in fase di progettazione esecutiva o già iniziati.

Vengono modificate norme sull'affidamento di contratti (maggiore trasparenza) e sulla conferenza dei servizi; è introdotto lo scorrimento delle graduatorie formatesi in esito alla gara originaria in caso di inadempienza; sono inserite nel contesto dei lavori pubblici le PMI mediante la suddivisione degli appalti in lotti funzionali ferma restando l'economicità e la possibilità reale di suddivisione delle opere appaltate.

#### **ART. 44 Bis - Elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute**

Si considera "incompiuta" un'opera pubblica non rispondente a tutti i requisiti del capitolato esecutivo e che non risulta fruibile dalla collettività.

Viene istituito l'elenco anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute, articolato a livello regionale, inserite sulla base di determinati criteri di adattabilità ai fini del loro riutilizzo.

Entro 3 mesi il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanerà un regolamento per le modalità di redazione della suddetta anagrafe nonché dei criteri di classificazione.

**ART. 45 - Disposizioni in materia edilizia**

La norma tende a favorire una celere realizzazione degli investimenti privati nelle opere di urbanizzazione.

Viene semplificata la procedura per l'utilizzo di materiali innovativi (eliminato riferimento parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei lavori pubblici).

Semplificazione delle procedure inerenti l'approvazione degli accordi di programma previsti dal piano nazionale di edilizia abitativa.

**ART. 46 - Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale**

La norma consente la costituzione di "sistemi logistici" al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento fra porti ed aree retroportuali senza creare distorsioni nella concorrenza tra i sistemi portuali.

**ART. 47 - Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie**

La disposizione estende alle infrastrutture di interesse strategico la possibilità di utilizzare le risorse specifiche previste dall'art. 32, comma 1, Legge 111/2011.

Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico svolto da Trenitalia il MEF anticiperà le somme previste per il 2011 nelle more della stipula del contratto di servizio.

**Art. 48 - Clausola di finalizzazione**

Le maggiori entrate derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario per 5 anni ai fini del ripianamento del debito pubblico.

**ART. 49 - Norme di copertura**

Elenco degli oneri derivanti dall'applicazione della Legge per anni dal 2012 al 2021.